COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1973

rivolta al governo della Danimarca in merito al progetto di decreto recante applicazione del regolamento n. 117/66/CEE nonché del regolamento (CEE) n. 1016/68

(73/157/CEE)

La rappresentanza permanente della Danimarca ha comunicato alla Commissione, con lettera del 5 febbraio 1973, il testo di un progetto di decreto che prevede le disposizioni di esecuzione dei regolamenti n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone effettuati con autobus [1] e (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio [2].

Tale comunicazione costituisce una consultazione a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, al quale fa peraltro riferimento l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1016/68.

La Commissione prende atto del fatto che il progetto di decreto danese prevede le misure di esecuzione che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma dei precitati regolamenti del Consiglio e della Commissione. Tali misure debbono vertere, per quanto riguarda il regolamento n. 117/66/CEE, tra l'altro, sull'organizzazione, sulla procedura e sugli strumenti di controllo nonché sulle sanzioni applicabili in caso di infrazione. Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1016/68, esse debbono invece vertere sulla durata di validità del libretto dei fogli di viaggio, sull'utilizzazione e sulla conservazione dell'originale nonché della copia del foglio di viaggio; esse possono inoltre concernere i visti eventuali da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo.

1. La Commissione rileva che il progetto di decreto recepisce alcune disposizioni già contenute nei due citati regolamenti comunitari.

Ora, a norma dell'articolo 189 del trattato, le disposizioni dei predetti regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e sono entrate in vigore in Danimarca il 1° gennaio 1973. Pertanto non vi è necessità di trasporle in atti normativi di fonte nazionale. Una siffatta trasposizione potrebbe d'altronde ingenerare equivoci per quanto riguarda l'entrata in vigore o la diretta applicabilità dei regolamenti comunitari come tali. L'introduzione, sia pure parziale, di disposizioni di un regolamento comunitario in un atto normativo di fonte nazionale potrebbe essere ammessa, tutt'al più, solo ove fosse necessaria per rendere comprensibile agli utenti l'atto medesimo. Pertanto, la Commissione raccomanda al governo danese di sopprimere dal progetto di decreto le seguenti disposizioni che non trovano alcuna giustificazione:

Articolo 7

«Gli originali dei fogli di viaggio del libretto si possono staccare. Ogni foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per la durata di tutto il viaggio per il quale è stato compilato.»

Articolo 8

«Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.»

2. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del progetto di decreto riguardano il controllo e le sanzioni applicabili in caso di infrazione. A norma dei due precitati regolamenti comunitari, le disposizioni concernenti i controlli e le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti ad adottare debbono far riferimento ai regolamenti stessi. La Commissione raccomanda al governo danese di completare in conformità le disposizioni degli articoli 9 e 10.

3. Le altre disposizioni del progetto di decreto corrispondono, nello spirito e nel contenuto generale, alle esigenze dei due predetti regolamenti.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.
(2) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.